

## Energia elettrica

### Servizio di misura

Decisioni relative a reclami ex art. 44, commi 1 e 2, D.Lgs. 93/2011

- ▶ **Decisione del reclamo presentato da BM Energia S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A. (impianto eolico associato al POD IT001E97645524)**

**Deliberazione 21 giugno 2022, [264/2022/E/eel](#)**

**Energia elettrica – distribuzione – servizio di misura – articolo 8, commi 2 e 3, dell’Allegato A alla deliberazione 566/2019/R/eel (TIQE) – errata registrazione delle interruzioni da parte del gestore – non ricorre – indennizzo automatico ex articolo 53 del TIQE – previsto solo per le interruzioni con origine “altre cause” ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del TIQE – non ricorre se i tempi massimi di ripristino dell’alimentazione rientrano nei parametri indicati nella Tabella 9 del TIQE richiamata dall’articolo 51, comma 4, del TIQE**

È corretto il metodo utilizzato dal gestore che, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del TIQE, registra le interruzioni originate sulla rete AT e MT - ad eccezione di quelle originate sul lato media tensione degli impianti di trasformazione MT/BT – documentando l’inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe o brevi mediante annotazione, nell’elenco delle segnalazioni e chiamate telefoniche, dell’istante della prima segnalazione o chiamata telefonica.

Pertanto, qualora dall’analisi dei “moduli IGB (Interruzioni e Guasti BT)”, predisposti dal gestore, emerga una discrepanza con i dati registrati dal produttore nella data e nell’orario di inizio delle interruzioni con origine sulla rete in bassa tensione (mentre data e ora di fine delle interruzioni risultano sostanzialmente corrispondenti con quelle rilevate dal produttore), fa fede il dato del gestore, in quanto i sistemi di monitoraggio del produttore registrano l’interruzione nel momento in cui è avvenuta.

Tale discrepanza nei dati non si verifica, invece, per le interruzioni sulla rete in media tensione poiché in questo caso l’articolo 8, comma 2, del TIQE prevede la loro individuazione mediante registrazione della prima apertura degli interruttori rilevata dal sistema di telecontrollo del gestore.

Ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 3, del TIQE, i rimborsi a titolo di indennizzi automatici vengono erogati - esclusivamente con riferimento alle interruzioni con origine “altre cause”, come definite dall’articolo 7, comma 1, del TIQE - se le interruzioni registrate dal gestore sono inferiori ai tempi massimi di ripristino dell’alimentazione indicati nella Tabella 9 del TIQE, richiamata dall’articolo 51, comma 4, del medesimo TIQE.

Pertanto, avendo il gestore rilevato e documentato la durata delle interruzioni in conformità ai limiti imposti dalla regolazione vigente, non è tenuto al versamento di un rimborso a titolo di indennizzo automatico ad ogni utente coinvolto nell’interruzione ai sensi dell’articolo 53 del TIQE.

- ▶ **Decisione del reclamo presentato da AGR.E.S. S.p.A. nei confronti di e-distribuzione S.p.A.**

**Deliberazione 9 dicembre 2021 [556/2021/E/eel](#)**

**Energia elettrica - distribuzione - servizio di misura - errata applicazione della costante di fatturazione da parte del gestore - violazione degli obblighi di corretta installazione e manutenzione degli apparecchi di misura - ricorre - legittimità del ricalcolo dei consumi a seguito di applicazione corretta costante di fatturazione e corrispondente conguaglio quantitativo - ricorre.**

L'impresa distributrice deve garantire la corretta installazione e manutenzione degli apparecchi di misura e il corretto valore delle misure messe a disposizione degli aventi diritto. Costituisce inadempimento ai suddetti obblighi l'applicazione di una errata costante di lettura "K" ai prelievi rilevati dal misuratore. Tuttavia, siffatto errore non inficia sotto il profilo regolatorio la correttezza della ricostruzione dei consumi derivante dalla corretta applicazione della costante di lettura; ciò in quanto l'errore non è dipeso dal malfunzionamento del misuratore, bensì da un'errata moltiplicazione delle letture da parte del sistema informatico del gestore. Nella fattispecie è emerso che tale errore ha comportato una mera attività di ricalcolo dei consumi realmente prelevati dal misuratore, riflettendo così il carattere sinallagmatico delle obbligazioni contrattuali in atto.

**Conformi:** Deliberazioni [498/2019/E/eel](#); [444/2015/E/eel](#).

**Decisione del reclamo presentato da Energo S.r.l. nei confronti di Terna S.p.A.**

**Deliberazione 23 marzo 2021 [113/2021/E/eel](#)**

**Energia elettrica - trasmissione - servizio di misura - articolo 4, commi 1, 2 e 7 Allegato A delibera 111/06 - obbligo dei produttori di conclusione con Terna del contratto per il servizio di dispacciamento in immissione, quale condizione necessaria per immettere energia nella rete - sussiste - contratto di dispacciamento condizione necessaria per accedere al servizio di trasmissione - obbligo di Terna di rispettivamente non connettere o disconnettere dalla rete di trasmissione in assenza del contratto di dispacciamento - ricorre - efficacia retroattiva del contratto di dispacciamento in base alla regolazione - non prevista - legittimo affidamento in merito alla remunerazione dell'energia immessa in rete prima della sottoscrizione del contratto di dispacciamento - non sussiste.**

L'articolo 4 commi 1, 2 e 7 dell'Allegato A alla delibera 111/06 prevedono l'obbligo dei produttori di concludere con Terna il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione come condizione necessaria per immettere energia nella rete, tanto che Terna deve negare la connessione alla rete dell'unità di produzione, qualora il richiedente non offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento ovvero, nel caso di utenti già connessi alla rete che non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, deve intimare, la conclusione del contratto di dispacciamento entro cinque giorni dalla notifica dell'intimazione, con l'avvertenza che la mancata conclusione del contratto di dispacciamento comporterà la disconnessione dell'utente.

Costituisce, quindi, violazione dei descritti obblighi imposti dalla regolazione nella gestione del pubblico servizio di dispacciamento la mancata intimazione - da parte di Terna al reclamante titolare dell'unità di produzione connesso alla rete senza previo contratto di dispacciamento in immissione - alla conclusione di detto contratto e, di conseguenza, la mancata successiva disconnessione dalla rete dell'unità di produzione nella titolarità del reclamante.

Tuttavia, tale condotta di Terna non esime il reclamante dal rispetto dei suoi obblighi previsti dalla regolazione, e dunque non può giustificare l'inadempienza che il reclamante ha compiuto non procedendo, prima di immettere in rete l'energia elettrica prodotta, alla necessaria sottoscrizione di un nuovo contratto di dispacciamento in immissione, nei tempi e con le modalità previste dalla regolazione.

Alla luce del descritto quadro regolatorio, non è si ravvisa alcun legittimo affidamento meritevole di tutela in capo al reclamante - circa la possibilità di poter immettere energia elettrica in rete (e di ricevere la relativa valorizzazione economica) in assenza del citato contratto - non sussistendo una espressa previsione regolatoria che consente di immettere (e quindi remunerare) energia elettrica in rete in assenza di un sottostante contratto di dispacciamento in immissione, che, anzi, la regolazione prevede come condizione necessaria a tale fine (non potendosi, pertanto, attribuire allo stesso efficacia retroattiva).

Non è, quindi, accoglibile la pretesa di prescrivere a Terna di procedere alla suddetta valorizzazione economica, in ragione del principio di legalità a cui si deve uniformare l'esercizio dei poteri decisorii da parte dell'Autorità (giurisprudenza pacifica, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenze n. 1183/2021 e n. 5262/2019, nonché TAR Lombardia Sez. I, sentenze nn. 1376/2019 e 1377/2019; *Id.*, sez. II, sentenza n. 2226/2018).

#### **Decisione del reclamo presentato da Exergia S.p.A. nei confronti di e- distribuzione S.p.A.**

**Deliberazione 28 aprile 2020 [141/2020/E/eel](#)**

**Energia elettrica - distribuzione - servizio misura - Articolo 23, comma 9 del TIME e paragrafo 3.4 dell'Allegato C del Codice di rete tipo per il trasporto dell'energia elettrica - tassatività cause emissione fatture di rettifica - ricostruzione fatta in sede giudiziaria - non rientra - rettifica dati di misura comunicati da oltre sessantuno mesi - non prevista.**

L'emissione della fattura di rettifica da parte del distributore è prevista per tassative casistiche contemplate dal paragrafo 3.4 dell'Allegato C (Fatturazione e Pagamenti) del Codice di rete tipo per il trasporto dell'energia elettrica - tra le quali non rientra la ricostruzione dei consumi effettuata in sede giudiziaria - e presuppone la previa messa a disposizione, da parte del gestore stesso, di dati di misura rettificati ai sensi del TIME.

Poiché l'articolo 23, comma 9, del TIME prevede che la messa a disposizione di dati di misura rettificati da parte del gestore avvenga rispetto a dati precedentemente comunicati dallo stesso gestore non oltre il sessantunesimo mese precedente, correttamente il gestore non ha dato luogo - come invece richiesto dal reclamante - ad alcuna rettifica tardiva (ed emesso, quindi note di rettifica) e non ha comunicato a Terna la rettifica di dati di misura attinenti ad un arco temporale di oltre 61 mesi prima. Peraltro, in base alla disciplina del TIS, i conguagli per la determinazione delle partite economiche effettuati da Terna possono avere ad oggetto solo dati rettificati di competenza di periodi non superiori a 61 mesi precedenti.

#### **Decisione del reclamo presentato da Guzzo Giuseppe nei confronti di e- distribuzione S.p.A., relativo ad un impianto fotovoltaico connesso con la rete tramite il POD IT001E916020945**

**Deliberazione 11 febbraio 2020 [31/2020/E/eel](#)**

**Energia elettrica - distribuzione - servizio di misura - articoli 6, comma 2 e 24, comma 1 del TIME - errata lettura delle misure per errato cablaggio - necessità rettifica - occorre - ulteriore rettifica in caso di valore simile tra dato di misura già rettificato e lettura rilevata dal reclamante - non dovuta.**

Qualora, a seguito di un sopralluogo congiunto di tecnici del gestore e del produttore, venga accertata la presenza di un errore di cablaggio a livello del misuratore della produzione dell'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico - che ha determinato una errata lettura delle misure di produzione da parte del gestore e, conseguentemente, una errata trasmissione di tali letture, da parte di quest'ultimo, al GSE - occorre verificare se il gestore stesso, in qualità di responsabile della rilevazione dei dati di misura ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TIME, abbia provveduto a trasmettere, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del TIME, al GSE la rettifica delle precedenti misure della produzione, consentendo così a quest'ultimo di saldare eventualmente gli importi dovuti al reclamante, ai sensi della convenzione in Conto Energia, sulla base delle nuove misure ricevute.

Qualora risulti che i kWh rettificati trasmessi dal gestore al GSE rappresentino un valore molto simile a quello ricavabile da una lettura effettuata dal reclamante sul contatore di produzione (indicata nei propri scritti difensivi) - ed i dati di misura della produzione dell'impianto *de quo* sono risultati coerenti con la potenza nominale del medesimo - non può accogliersi la richiesta di ulteriori rettifiche, non emergendo significativi scostamenti tra le due rilevazioni tali da ragionevolmente far ritenere non corrette le misure inviate a rettifica dal gestore.

#### **Decisione del reclamo presentato da Alperia Smart Services S.r.l. nei confronti di Terna S.p.A. ed e-distribuzione S.p.A.**

## **Deliberazione 28 gennaio 2020 [11/2020/E/eel](#)**

**Energia elettrica - distribuzione - servizio di misura - necessità che inadempienza soggetto responsabile della misura induca il venditore in errore per esonero dal pagamento corrispettivi sbilanciamento ex articolo 40 delibera 111/06 - occorre - consapevolezza erroneità in caso di reiterate segnalazioni da parte del cliente finale - sussiste.**

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del TIME vigente nel 2016, fino al 31 dicembre 2016, le attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prelevata da punti di prelievo allacciati alla rete di trasmissione nazionale, ricadevano nella responsabilità del distributore. Di contro, dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del TIME (nella versione *ratione temporis* applicabile alla controversia *de qua*), la responsabilità delle operazioni di gestione dei dati di misura, nonché di natura commerciale, per i suddetti punti di connessione, è passata in capo al gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (Terna).

Anche qualora si accerti l'inadempienza del soggetto responsabile del servizio di misura, per ritenere fondata l'esenzione dal pagamento dei corrispettivi di sbilanciamento, ex articolo 40 della deliberazione 111/06, occorre valutare se e in che misura detta inadempienza (nel caso il mancato aggiornamento dell'algoritmo di misura) abbia realmente vincolato il reclamante a commettere errori nella programmazione dell'energia elettrica prelevata: ciò in quanto, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza consolidata, *"...il servizio di dispacciamento e, in particolare, la disciplina degli sbilanciamenti di cui agli artt. 39 e 40 della deliberazione n. 111 del 9 giugno 2006, hanno l'obiettivo principale di fornire agli utenti del dispacciamento un adeguato incentivo ad una corretta programmazione delle quantità di energia elettrica in immissione e in prelievo, e ciò nel rispetto dei principi di diligenza, perizia e prudenza posti a presidio del sistema elettrico..."* (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sez. II, 4 aprile 2018, n. 918).

Un operatore professionale è tenuto - al pari del gestore - ad operare con la diligenza c.d. specifica di cui all'articolo 1176, comma 2, del codice civile. L'operatore è da ritenere consapevole dell'erroneità dei dati di misura messi a disposizione dal gestore, quando riceve dal proprio cliente finale reiterate segnalazioni di evidenti criticità nei dati di misura fatturati dal reclamante stesso. L'operatore deve, ai fini della programmazione dei prelievi di energia, utilizzare i dati di misura già utilizzati per la fatturazione al proprio cliente finale.

## **Decisione del reclamo presentato da FONTEL S.p.A. nei confronti di E- DISTRIBUZIONE S.p.A. [Deliberazione 3 dicembre 2019, 498/2019/E/eel](#)**

**Energia elettrica - distribuzione - ricalcolo consumi per errata applicazione della costante di fatturazione - prescrizione biennale consumi energetici - soggetti aventi diritto indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 - applicabilità deliberazione 264/2018/R/com anche con cliente finale in media tensione - sussiste.**

L'impresa distributrice deve garantire la corretta installazione e manutenzione degli apparecchi di misura e il corretto valore delle misure messe a disposizione degli aventi diritto. Costituisce inadempimento ai suddetti obblighi l'applicazione di una errata costante di lettura "K" ai prelievi rilevati dal misuratore. Tuttavia, siffatto errore non inficia sotto il profilo regolatorio la correttezza della ricostruzione dei consumi derivante dalla corretta applicazione della costante di lettura; ciò in quanto l'errore non è dipeso dal malfunzionamento del misuratore, bensì da un'errata moltiplicazione delle letture da parte del sistema informatico del gestore. Nella fattispecie è emerso che tale errore ha comportato una mera attività di ricalcolo dei consumi realmente prelevati dal misuratore, riflettendo così il carattere sinallagmatico delle obbligazioni contrattuali in atto. I soggetti aventi diritto alla prescrizione biennale per i consumi energetici sono individuati esclusivamente dall'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La disciplina prevista dalla deliberazione 264/2018/R/com si applica anche in presenza di un cliente finale connesso in media tensione.

**Conforme:** Deliberazioni [556/2021/E/eel](#); [444/2015/E/eel](#).

**Decisione dei reclami presentati dalla società Fotovoltaica S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a.**

[Deliberazione 5 dicembre 2017, 807/2017/E/eel](#)

**Energia elettrica - fonti rinnovabili - servizio di misura - mancata trasmissione dati al GSE - violazione dell'articolo 10, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 595/2014/R/eel.**

Nel caso in cui il gestore non trasmetta i dati di misura al GSE a causa di asserite generiche problematiche relative all'acquisizione e/o trasmissione degli stessi, si configura la violazione dell'articolo 10, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 595/2014/R/eel, che impone al gestore medesimo di trasmettere al GSE, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di riferimento, la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta, in conformità a quanto previsto dal Testo integrato del settlement (TIS).

**Energia elettrica - fonti rinnovabili - servizio di misura - differenza tra il valore dell'energia immessa e il valore dell'energia prodotta - presunzione dati di misura non corretti.**

Qualora risulti una notevole differenza tra il valore dell'energia immessa e il valore dell'energia prodotta - nel caso di specie l'energia elettrica immessa in rete risultava maggiore del 64% rispetto a quella prodotta - si presume che almeno uno dei due suddetti dati di misura forniti dal gestore non è corretto.

► **Decisione del reclamo presentato dalla società Energy Project di Terenzio Alio nei confronti di e-distribuzione S.p.a.**

[Deliberazione 16 novembre 2017, 753/2017/E/eel](#)

**Energia elettrica - fonti rinnovabili - servizio di misura - impianto di produzione costituito da due sezioni - ripartizione dei dati di misura dell'energia prodotta da ciascuna sezione.**

Nel caso di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile costituito da due sezioni e in cui è presente un unico misuratore installato in corrispondenza del punto di connessione alla rete, per consentire al GSE, ai fini dell'erogazione degli incentivi, di utilizzare i dati effettivi di misura dell'energia elettrica prodotta da ciascuna sezione – e non invece di ripartire convenzionalmente il dato di misura complessivo per le due sezioni, come previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 maggio 2011 – il gestore deve procedere all'installazione di un contatore aggiuntivo, da posizionarsi in corrispondenza di una delle due sezioni.

► **Decisione del reclamo presentato da Global Power S.p.a. nei confronti di e-distribuzione S.p.a.**

[Deliberazione 30 ottobre 2018, 541/2018/E/eel](#)

**Energia elettrica - rete di distribuzione - servizio di misura - prelievo fraudolento - ricostruzione dei prelievi - soggetto responsabile del pagamento - assenza di disposizioni regolatorie - si applicano le disposizioni del contratto di trasporto.**

Nel caso di un prelievo fraudolento realizzato sulla rete del distributore mediante bypass del misuratore, in assenza di esplicite disposizioni regolatorie che pongano, o escludano, in capo al soggetto venditore ogni conseguenza derivante dal suddetto prelievo, si applicano, se presenti, le disposizioni specifiche previste nel contratto di trasporto del distributore, stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della deliberazione 111/06. Nella fattispecie, il contratto di trasporto stipulato dalle parti imputava esplicitamente al venditore, in caso di prelievo irregolare e/o fraudolento, il pagamento degli importi fatturati a seguito della ricostruzione dei prelievi.

► **Decisione del reclamo presentato da Energica S.r.l. - Società di Ingegneria nei confronti di e-distribuzione S.p.a..**

[Deliberazione 7 giugno 2018, 314/2018/E/eel](#)

**Energia elettrica - distribuzione - servizio di misura - articolo 25, comma 3, dell'Allegato B alla deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (TIME) - punti di connessione trattati su base oraria - dati di misura mancanti - profilazione oraria come criterio di stima applicabile.**

Il gestore di rete, per i punti di connessione di impianti di produzione di energia elettrica che vanno trattati su base oraria, in caso di dati di misura mancanti, come nel caso di malfunzionamento del sistema di tele-lettura del contatore della produzione per alcuni periodi, è tenuto ad utilizzare sempre, ove possibile, il criterio di stima che prevede la profilazione oraria dei dati di misura dell'energia elettrica non rilevata (sia prodotta che immessa in rete), utilizzando la curva di carico dei dati di misura dell'energia elettrica (prodotta o immessa in rete) disponibili, in applicazione dell'articolo 25, comma 3, del TIME.

► **Decisione del reclamo presentato da Energica S.r.l. - Società di Ingegneria nei confronti di e-distribuzione S.p.a.**

[Deliberazione 10 maggio 2018, 279/2018/E/eel](#)

**Energia elettrica - distribuzione - servizio di misura - Gestore dei Servizi Energetici (GSE) - mancata validazione delle misure - responsabilità erogazione incentivi.**

Qualora il gestore abbia correttamente trasmesso al GSE le letture dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete da un impianto eolico, la responsabilità della mancata erogazione degli incentivi non è imputabile ad un inadempimento del gestore, in quanto dipende dalla mancata validazione, da parte del GSE, dei dati di misura già inviati dal gestore medesimo. Conforme: deliberazione 271/2018/E/eel.

► **Decisione del reclamo presentato da MI CO. S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a.**  
[Deliberazione 24 aprile 2018, 271/2018/E/eel](#)

**Energia elettrica - fonti rinnovabili - servizio di misura - Gestore Servizi Energetici (GSE) - mancata validazione delle misure - responsabilità erogazione incentivi.**

Qualora il gestore abbia correttamente trasmesso al GSE le letture dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete da un impianto eolico, la responsabilità della mancata erogazione degli incentivi non è imputabile ad un inadempimento del gestore, in quanto dipende dalla mancata validazione, da parte del GSE, dei dati di misura già inviati dal gestore medesimo. Conforme: deliberazione 279/2018/E/eel.

► **Decisione del reclamo presentato da società C&T S.p.a. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.a.**  
[Deliberazione 20 luglio 2017, 537/2017/E/eel](#)

**Energia elettrica - fonti rinnovabili - servizio di misura - articolo 9, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 595/2014/R/eel - errore nella ripartizione dell'energia elettrica immessa in rete *pro quota* tra due impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile all'interno di un Sistema Semplice di Produzione e Consumo (SSPC).**

Le disposizioni della deliberazione 595/2014/R/eel in materia di servizio di misura dell'energia elettrica non contrastano con la possibilità, per il gestore e il produttore da fonte rinnovabile, di definire liberamente gli algoritmi di misura che meglio rappresentano la realtà impiantistica e i relativi flussi di energia elettrica, riportando detti algoritmi nell'Allegato 5 al contratto di dispacciamento in immissione. Pertanto, all'interno di un SSPC con un unico POD principale utilizzato sia per l'immissione che per il prelievo di energia elettrica, non adotta un comportamento corretto il gestore che decida, in totale autonomia, di ripartire l'energia elettrica immessa in rete *pro quota* tra i due impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (nel caso di specie, impianto a biomassa e impianto fotovoltaico), senza tenere conto che l'intera produzione di quest'ultimo viene utilizzata interamente *in loco* per alimentare i servizi ausiliari di generazione dell'impianto a biomassa.

► **Decisione del reclamo presentato da OLIVIERI S.p.a. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.a.**  
[Deliberazione 13 luglio 2017, 520/2017/E/eel](#)

**Energia elettrica - trasporto e misura - obbligo del gestore di rete di validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica - errata valorizzazione della costante di trasformazione K - violazione degli articoli 2 e 4, dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11 (TIME 2012-2015) e dell'Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/eel (TIME 2016-2019) - restituzione dei corrispettivi tariffari di misura - obbligo di rateizzazione dei maggiori consumi fatturati**

L'utilizzo da parte del gestore della rete di trasporto dell'energia elettrica di un valore non corretto della costante di lettura "K" nel sistema di fatturazione del servizio di misura si configura quale violazione dell'obbligo di cui all'articolo 4, Allegato B, del TIME 2012-2015 e del TIME 2016-2019, essendo il gestore di rete, in qualità di soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di misura, tenuto al rispetto di specifici obblighi imposti dall'Autorità in relazione all'erogazione del servizio stesso. Pertanto, qualora il gestore commetta un errore nella fatturazione dei consumi, causato da una errata determinazione dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata dal POD, per una disfunzione



del proprio sistema informatico per la gestione dei dati di misura (nel caso di specie, un errore di memorizzazione della costante di lettura "k"), il gestore medesimo è tenuto a restituire al fornitore i corrispettivi tariffari di misura dell'energia elettrica versati. Inoltre, qualora l'errata rilevazione delle misure si sia protratta per un lungo periodo, il gestore deve concedere al reclamante una congrua rateizzazione dell'importo da corrispondere.

► **Decisione del reclamo presentato da ALFANO ENERGIA S.p.a. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.a.**

[Deliberazione 8 giugno 2017, 404/2017/E/eel](#)

**Energia elettrica - distribuzione - sostituzione misuratore guasto - obbligo del gestore di informare il venditore sull'importo dovuto e sulle modalità di calcolo.**

A seguito di un prelievo fraudolento di energia da parte del cliente finale che ha provocato un guasto del misuratore, il gestore della rete di distribuzione è tenuto a rendere noto all'impresa venditrice, in base al "Contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica di Enel Distribuzione S.p.a." intercorrente tra le parti, l'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi e la documentazione giustificativa di tale importo e, quindi, le modalità di calcolo.

► **Decisione del reclamo presentato dalle società ASCOTRADE S.p.a., ESTENERGY S.p.a. e da VERITAS ENERGIA S.r.l. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.a.**

[Deliberazione 15 dicembre 2016 - 753/2016/E/eel](#)

**Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - servizio di misura - articolo 21 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (Testo Integrato per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2008-2011 - TIT) - articoli 2 e 4 dell'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 - TIME) - errata misurazione energia elettrica - malfunzionamento misuratore - negligenza gestore - non è scusabile.**

Nel caso in cui l'errata determinazione delle misure di energia elettrica sia dovuta ad una negligenza del gestore di rete - il quale ha peraltro nella fattispecie ammesso di aver erroneamente installato uno



dei trasformatori amperometrici (TA) del misuratore -, viene violato l'obbligo di erogazione del servizio di misura di cui all'articolo 21 del TIT e all'articolo 4 del TIME. Infatti il gestore di rete, in qualità di soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, è tenuto, tra l'altro, a garantire la corretta installazione e manutenzione degli apparecchi di misura, effettuando le dovute riparazioni a seguito di eventuali guasti e malfunzionamenti. Se poi tale condotta si è protratta per un periodo di circa sei anni, con l'effetto di aggravare le conseguenze derivanti dall'errore nell'installazione del TA, il comportamento del gestore non può essere in alcun modo giustificato, tenuto anche conto che la diligenza richiesta al gestore, in qualità di esercente una specifica attività professionale, è la diligenza c.d. "qualificata", ai sensi dell'articolo 1176, comma 2, del codice civile. Ciò nondimeno la condotta del gestore a seguito del rilevamento dell'errore di misura appare conforme alle regole disposte dall'Autorità, avendo e-distribuzione S.p.a. infatti, fornito un'accurata spiegazione in merito alla ricostruzione delle misure dell'energia elettrica prelevata nel periodo di malfunzionamento del contatore.

Conforme: [deliberazione 480/2016/E/eel](#)

► **Decisione del reclamo presentato dalla Società SERVIZI UNINDUSTRIA MULTIUTILITIES S.p.A. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.)**

[Deliberazione 8 settembre 2016 480/2016/E/eel](#)

**Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - servizio di misura - articolo 21 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 di cembre 2007, n. 348/07, (Testo Integrato per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2008-2011 - TIT) - articoli 2 e 4 dell'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 - TIME) - errata misurazione energia elettrica - malfunzionamento misuratore - negligenza gestore - non è scusabile.**

Nel caso in cui l'errata determinazione delle misure di energia elettrica sia dovuta ad un'evidente negligenza del gestore di rete, il quale ha peraltro nella fattispecie ammesso di aver erroneamente installato uno dei trasformatori amperometrici (TA) del misuratore viene violato l'obbligo di erogazione del servizio di misura di cui all'articolo 21 del TIT e all'articolo 4 del TIME. Infatti il gestore di rete, in qualità di soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, è tenuto, tra l'altro, a garantire la corretta installazione e manutenzione degli apparecchi di misura, effettuando le dovute riparazioni, a seguito di eventuali guasti e malfunzionamenti. Se poi tale condotta si è protratta per un periodo di circa sei anni, con l'effetto di aggravare le conseguenze derivanti dall'errore nell'installazione del TA, la negligenza non può essere in alcun modo giustificata, tenuto anche conto che la diligenza richiesta al gestore, in qualità di esercente una specifica attività professionale, è la diligenza c.d. "qualificata", ai sensi dell'articolo 1176, comma 2, del codice civile. Tuttavia il comportamento tenuto dal gestore a seguito del rilevamento dell'errore appare conforme alle regole disposte dall'Autorità, infatti, il gestore, ha fornito un'accurata spiegazione in merito alla ricostruzione delle misure dell'energia elettrica prelevata nel periodo di malfunzionamento del contatore.

► **Decisione del reclamo presentato dalla Società Amarossi Energia & C S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (ora e-distribuzione S.p.A.), relativo ai POD IT001E49682132 e IT001E496259823**

[Deliberazione 14 luglio 2016 - 386/2016/E/eel](#)

**Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - servizio di misura - art. 2, comma 1, e articolo 4 dell'Allegato B alla delibera ARG/elt 199/2011 (Testo Integrato della misura - TIME) - verifica guasti e malfunzionamenti gruppi di misura - gestore soggetto responsabile.**

Il gestore di rete, soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, al fine di garantire la corretta erogazione del servizio medesimo, è tenuto, tra l'altro, a garantire la manutenzione degli apparecchi di misura, procedendo alla verifica di tutti gli apparati che lo compongono, compresi quindi i trasformatori voltmetrici (TV) ed amperometrici (TA), nonché a determinare il corretto valore delle pertinenti misure, effettuando, se del caso, le necessarie riparazioni a seguito di guasti e malfunzionamenti. Pertanto, nella fattispecie, a fronte delle riserve del produttore in merito alla corretta misurazione dell'energia elettrica immessa in rete, il gestore è tenuto ad eseguire la verifica dei TA e/o dei TV del contatore installato sul punto di immissione, su richiesta ed in contraddittorio con il produttore, al fine di verificare l'esattezza della misura dell'energia elettrica immessa.

► **Decisione del reclamo presentato dalla Società Cooperativa SEA nei confronti di SELNET S.r.l.**  
[Deliberazione 26 maggio 2016 - 259/2016/E/eeI](#)

**Energia elettrica - distribuzione - servizio di misura dell'energia elettrica (art. 4 dell'Allegato A alla delibera ARG/elt 199/11 -TIME) - connessione tra esercizio del servizio di distribuzione e del servizio di misura - *digital keys* - comprese nella cessione ramo di azienda.**

Posto che, ai sensi dell'art. 4 del TIME, l'impresa che esercisce il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica è anche responsabile dell'erogazione del servizio di misura, il distributore, per erogare correttamente il servizio di misura, deve poter disporre di misuratori perfettamente funzionanti che rispondano ai requisiti previsti dalla vigente regolazione in materia ivi compresa la funzionalità del sistema di tele-lettura. Dalla evidenziata connessione tra esercizio del servizio di distribuzione e del servizio di misura discende che le *digital keys*, ovvero le password necessarie per effettuare la tele-lettura dei dati di misura archiviati nei contatori installati presso i clienti finali e nei concentratori installati presso le cabine secondarie della rete di distribuzione, costituiscono parte integrante del ramo di azienda relativo alla distribuzione di energia elettrica e non possono non essere comprese tra i beni oggetto di una cessione del ramo d'azienda (*id est*: rete di distribuzione elettrica), pena l'impossibilità stessa di esercire il servizio di misura conformemente alle regole definite dall'Autorità.

► **Decisione del reclamo presentato dalla società EUROPE ENERGY GAS & POWER S.p.A. nei confronti di AMET S.p.A.**  
[Deliberazione 12 maggio 2016 - 224/2016/E/eeI](#)

**Energia elettrica - distribuzione - *switching* (art. 7 della deliberazione ARG/elt 42/08) - servizio di misura dell'energia elettrica (art. 18 dell'Allegato A alla delibera ARG/elt 199/11 - TIME) - mancata trasmissione dei dati di misura - giustificata con inadeguatezza software - illegittima.**

Il gestore della rete di distribuzione deve, in qualità di responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo, mettere a disposizione degli utenti del trasporto i dati di misura relativi ai punti di prelievo inclusi nel relativo contratto, secondo le tempistiche di cui agli artt. 18 del TIME e 7 della deliberazione ARG/elt 42/08. Alla luce della regolazione vigente all'epoca dei fatti oggetto di controversia, e considerato che la diligenza richiesta ad un operatore economico nell'adempimento dei propri obblighi è la diligenza specifica di cui all'articolo 1176, comma 2, c.c., non è, quindi, scusabile la condotta del gestore il quale non evidenzi eventuali circostanze, imprevedibili e non superabili con la dovuta diligenza, che giustificano la violazione delle suddette disposizioni regolatorie. Nel caso di specie, in particolare, l'inadeguatezza del software in dotazione non costituisce motivazione tale da giustificare la mancata o ritardata trasmissione dei dati di misura da parte del gestore della rete, in considerazione dell'attività di gestione della rete pubblica svolta e della qualifica professionale di esercente l'attività di trasporto, nonché alla luce del fatto che la omessa o ritardata

trasmissione dei dati si è protratta ben oltre un periodo ragionevole per la risoluzione di problematiche legate al ripristino di un adeguato sistema di software.

**Conforme:** delibera [345/2015/E/eel](#)

► **Decisione del reclamo presentato dalla Società LENERGIA S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**

[Deliberazione 12 dicembre 2013 - 566/2013/E/eel](#)

**Energia elettrica - distribuzione - servizio di misura dell'energia elettrica - art. 18 dell'Allegato A alla delibera ARG/elt 199/11 (TIME) - *switching* - e decorrenza della trasmissione dei dati al fornitore subentrato - erronea trasmissione al vecchio fornitore - obblighi riparatori a carico del responsabile del servizio.**

Il gestore della rete deve, in qualità di responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo (POD), mettere a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto, rispettando le tempistiche di cui all'art. 18, commi 3, 4 e 5 del TIME. A seguito dello *switching*, i dati suddetti devono essere inviati al fornitore subentrato, a decorrere dalla data a partire dalla quale il punto di prelievo del cliente risulta associato al contratto di dispacciamento e trasporto del nuovo venditore. Nel caso in cui, i dati vengano erroneamente trasmessi al vecchio fornitore, il gestore di rete è tenuto a ripristinare la corretta esecuzione dei contratti di trasporto con i venditori coinvolti, comunicando i dati di misura relativi al cliente associato al POD al fornitore subentrato, ed effettuando i conguagli relativi alle fatture di trasporto emesse nei confronti del vecchio venditore nel periodo interessato dall'errata comunicazione.

► **Decisione del reclamo presentato dalla società consortile per azioni Romagna Energia nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A.**

[Deliberazione 24 settembre 2015 - 444/2015/E/eel](#)

**Energia elettrica - distribuzione - servizio di misura di cui all'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11 (TIME) - errata valorizzazione costante trasformazione misuratore - costituisce comportamento contrario alla diligenza professionale**

Considerato che la regolazione in materia di erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, contenuta nell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11 (TIME), affida al gestore della rete di distribuzione un compito centrale ai fini del corretto funzionamento del sistema energetico, imponendogli, tra l'altro, l'obbligo di registrazione delle misure dell'energia elettrica, l'errata valorizzazione della costante di trasformazione del misuratore, in assenza di guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature di misura, costituisce comportamento contrario alla diligenza richiesta al gestore in qualità di esercente una specifica attività professionale. Tanto più che, se tale obbligo non viene correttamente adempiuto, possono - come nella fattispecie - verificarsi errate allocazioni dei volumi di energia elettrica e, di conseguenza, errate fatturazioni nell'ambito del rapporto di fornitura tra il venditore ed i clienti finali.

**Conformi:** Deliberazioni [556/2021/E/eel](#); [498/2019/E/eel](#)

► **Decisione del reclamo presentato dalla società Repower Italia Vendita S.p.A. nei confronti di AMET S.p.A.**

[Deliberazione 16 luglio 2015 - 345/2015/E/eel](#)

**Energia elettrica - distribuzione - servizio di misura dell'energia elettrica - art. 18 dell'Allegato A alla delibera ARG/elt 199/11 (TIME) - mancata trasmissione dei dati di misura - inadeguatezza delle motivazioni addotte dal gestore della rete.**

Il gestore della rete di distribuzione deve, in qualità di responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo, mettere a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto, rispettando le tempistiche di cui all'articolo 18 del TIME. Posto che la diligenza richiesta ad un operatore economico nell'adempimento dei propri obblighi è la diligenza specifica di cui all'articolo 1176, comma 2, c.c., non è scusabile la condotta del gestore il quale non evidenzia eventuali circostanze, imprevedibili e non superabili con la dovuta diligenza, che giustifichino la violazione delle disposizioni regolatorie. Nel caso di specie, l'inadeguatezza del *software* in dotazione non costituisce motivazione tale da giustificare la mancata o ritardata trasmissione dei dati di misura da parte del gestore della rete, in considerazione dell'attività di gestione della rete pubblica svolta e della qualifica professionale di esercente l'attività di trasporto, nonché alla luce del fatto che la omessa o ritardata trasmissione dei dati si è protratta ben oltre un periodo ragionevole per la risoluzione di problematiche legate al ripristino di un adeguato sistema di *software*.

**Conforme:** delibera [224/2016/E/eel](#)